

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **508/1993** (ECLI:IT:COST:1993:508)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **01/12/1993**; Decisione del **29/12/1993**

Deposito del **31/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **12/01/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20205**

Atti decisi:

N. 508

## ORDINANZA 29-31 DICEMBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali);

2) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 2,

commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e 11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;

che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato avrebbe ripristinato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe, perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio di ragionevolezza;

che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto-legge impugnato avrebbe "restituito" il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della sovranità popolare;

che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni impuginate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto attribuiscono a strutture centrali dello Stato - e in particolare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto); agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all'A.I.M.A. e al corpo forestale dello Stato (art. 4) - funzioni spettanti alle Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del 1992;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero infondati;

che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione, adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed irreparabili alla Regione ricorrente;

che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272 del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge impugnato;

Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili, le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che, di conseguenza, l'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;

*Dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*